



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Rosa Larocca, in data 21 maggio 2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa civile iscritta al n. 2696/2019 R.G. vertente

fra

SPERA Lucia, rappresentata e difesa dall'avv.to I. Benvenuto, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

e

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale
mandataria della S.C.C.I. s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Di Noia, giusta
procura generale *ad lites*, a mezzo del notaio P. Castellini in Roma, come in atti

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, SPERA Lucia, in qualità di erede del defunto DAMONE Lorenzo, premettendo che, in data 3.05.2019, era stato emesso decreto di omologa che riconosceva a quest'ultimo l'indennità di accompagnamento, che tale provvedimento era stato notificato all'ente convenuto in data 6.05.2019 e che, nonostante ciò, non era stato corrisposto il dovuto, chiedeva che venisse condannato lo stesso al pagamento di tale provvidenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Si costituiva l'istituto resistente evidenziando l'intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che l'istituto aveva effettuato il pagamento dei ratei maturati e non riscossi in data 20.11.2019 e che avrebbe effettuato il saldo dell'intera prestazione il 20 aprile 2020.

Aggiungeva, in ordine alle spese di giudizio, che al momento del deposito del ricorso, non vi era un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio in quanto l'INPS non era in mora. Specificava, infatti, che, a parte il provvedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto, per poter ottenere la provvidenza giudizialmente riconosciuta, era pur sempre necessario presentare all'INPS domanda amministrativa mediante il cosiddetto modello AP23, con il quale, oltre ad indicare la prestazione chiesta ed a specificare il titolo di erede in forza del quale veniva avanzata la richiesta, l'interessato era tenuto a comunicare all'INPS le modalità e le coordinate bancarie che il debitore deve seguire per potere operare l'accredito, oltre che produrre la delega all'incasso di eventuali coeredi. Evidenziava come, in mancanza di tali dati essenziali, l'ente sarebbe nell'oggettiva impossibilità di provvedere al pagamento dovuto. Aggiungeva che la domanda predetta era stata presentata dal ricorrente in data 23.09.2009 e che, nello stesso giorno, era stato depositato il ricorso

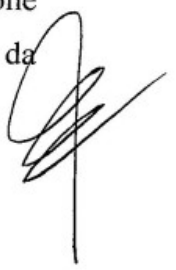
giurisdizionale, ovvero senza attendere l'esito della richiesta inoltrata con modello AP23.

Concludeva per una declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

In data 8.05.2020 veniva comunicato alle parti decreto di svolgimento dell'udienza del 21.05.2020 mediante trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 83 comma 7 del decreto-legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19) - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 17-3-2020 e convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 Aprile 2020 -, come modificato dall'articolo 3 lettera i) del decreto-legge n. 28 del 30 Aprile 2020 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 111 del 30-4-2020 -, che stabilisce che nel periodo compreso fra il 12 Maggio e il 31 Luglio 2020 i Capi degli Uffici giudiziari possano prevedere quale misura organizzativa per lo svolgimento dell'attività giudiziaria la trattazione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice, tenuto conto delle Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale di Potenza con decreto n. 29 del 5.05.2020.

In data 21.05.2020, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta da parte di entrambi i contendenti, la scrivente ha pronunciato la sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile *ab origine* per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite; 3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da



entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.

Tali requisiti, per quanto è stato evidenziato da entrambe le parti (anche parte ricorrente ha dato atto, nelle note di trattazione scritta, dell'intervenuto pagamento, in data 20.11.2019, di una somma a titolo di acconto e del saldo finale in data 20.04.2020) e per quanto risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.

Definito in tal modo il contenuto sostanziale della domanda, occorre provvedere sulle spese di lite.

Condivisibili le argomentazioni dell'INPS.

Per come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 6085 del 7.03.2014), la procedura ex art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto esclusivamente la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende fare valere in giudizio; il decreto di omologa, quindi, costituisce un atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. A seguito dell'omologa si apre, dunque, una fase successiva di matrice squisitamente amministrativa concernente la verifica da parte dell'INPS delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. La legge non descrive esattamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di procedere al pagamento della prestazione entro il termine di 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, della sussistenza degli ulteriori requisiti, taluni dei quali, peraltro, non possono che essere forniti dalla parte interessata.

Nel caso in esame, dunque, l'inizio della fase amministrativa deve essere individuato nella presentazione della domanda mediante modello AP23 da parte del ricorrente, in data 23.09.2019, domanda mediante la quale SPERA Lucia specificava di avere diritto ad una quota della provvidenza, esistendo altri eredi ed indicava gli elementi necessari per consentire l'accredito di quanto spettante (estremi del libretto di risparmio postale ed IBAN).



Ne consegue che, solo a partire da tale data, può dirsi che abbia avuto inizio il decorso del termine dei centoventi giorni, utile per concludere nei termini l'iter amministrativo.

Tali circostanze non consentono, a parere di chi scrive, l'adozione di una pronuncia di condanna dell'istituto resistente in ordine alle spese di lite.

Al contrario, non può non stigmatizzarsi il contegno di parte ricorrente che, pur avendo contezza della necessità di presentare domanda amministrativa all'ente (al punto da inoltrarla in data 23.09.2019), ha iscritto il ricorso giurisdizionale nello stesso giorno della trasmissione telematica di quest'ultima, senza attendere la perenzione dei termini della fase amministrativa.

Tale ultima circostanza non consente neppure la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite se si tiene conto del fatto che mentre il pagamento dei ratei maturati e non riscossi avveniva tempestivamente, in data 20.11.2019, altrettanto non è accaduto per il saldo dell'intera prestazione, verificatosi solo in data 20 aprile 2020, ovvero una volta scaduti i 120 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda AP23.

Sussistono dunque i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SPERA Lucia, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa le spese di lite.

Potenza, 21 maggio 2020.



Il Giudice del Lavoro

Rosa Larocca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosa Larocca'.